


*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze*  
*Assetto del Territorio ed Enti Locali*

---

Disegno di legge: "Trattamento di previdenza del personale regionale"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 9 settembre 1982, ai sensi dell'art.19 del regolamento interno del Consiglio, ha espresso, all'unanimità dei voti, parere favorevole al riformulato articolo finanziario del provvedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Vincenzo Binetti)



ART. 9 (Oneri finanziari)

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in L.400.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

Maggiore Entrata

Cap. 41112: "Recupero indennità di fine servizio, di buonuscita e di anzianità ed altre analoghe liquidate dagli Istituti di Previdenza al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" L.250.000.000

Minore Spesa:

Cap. 16202: "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" L.150.000.000

MaggioreSpesa

Cap. 00328: "Liquidazione indennità di fine servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" L.400.000.000

Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia  
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici  
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

DISEGNO DI LEGGE:

" TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE "

Relatore in Aula : prof.Marcello Rizzo

---

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.*

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

nei provvedimenti legislativi relativi al trasferimento dallo Stato e dagli Enti Pubblici diversi alle Regioni, spesso non é stata adeguatamente considerata, per le posizioni diversificate, la condizione in cui si sarebbe venuto a trovare il personale degli Enti diversi in ordine al trattamento di quiescenza (PENSIONI) e di previdenza (BUONUSCITA O FINE SERVIZIO).

Per i dipendenti dello Stato esiste una precisa normativa che regola la ricongiunzione dei servizi, per i dipendenti degli Enti Locali, resta ferma la iscrizione CPDEL (PENSIONE) e INADEL (BUONUSCITA), mentre la posizione del personale degli Enti Pubblici presenta posizioni diversificate tra i vari Enti per la quiescenza e la previdenza.

Per la risoluzione del problema della quiescenza con l'art.6 della legge 29/79 si é provveduto a sanare quello degli iscritti all'INPS consentendo la riconduzione al sistema regionale, mediante l'iscrizione (ove preferito) a titolo gratuito alla CPDEL, pur se, restano dubbi e perplessità per certi casi, oltre alla possibilità di ricongiungere i servizi pregressi anche ai sensi dell'art.2 della citata legge.

Per le richiamate diversificazioni di trattamento, ben difficile, invece, si presenta il quadro relativo al trattamento previdenziale, dovendo provvedere all'omogeneizzazione del trattamento dell'indennità di anzianità al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con il presente disegno di legge si intende appunto salvaguardare, nel limite del possibile, la posizione soggettiva di ciascun dipendente con le norme che regolano la materia presso l'ENPAS e l'INADEL, in armonia con i vari provvedimenti legislativi adottati dallo Stato che hanno compiutamente tutelato i diritti quesiti.

Appare chiara perciò la necessità di un urgente intervento del Legislatore al fine di assicurare un trattamento uniforme anche se, come innanzi accennato, é difficile giungere all'eguaglianza assoluta.

Con la presente proposta, per ragioni di giustizia ed equità, si vuole assicurare a tutti l'80% di una mensilità per ogni anno di servizio. Peraltro il Legislatore regionale, senza volerlo sostituirsi a quello statale, intende colmare i vuoti, ricercando soluzioni che siano in linea con l'ordinamento dello Stato e che abbiano effetti esclusivi nel proprio ambito.

E peraltro si vuole accentuare il significato di giustizia ed equità del presente disegno di legge che, fondamentalmente, ha lo scopo di unificare le posizioni di tutti gli impiegati regionali in ordine agli specifici tempi del loro trattamento previdenziale, in rapporto alle acquisizioni normative intervenute presso le Regioni Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Veneto.

Il presente provvedimento ha dunque carattere di assoluta opportunità di urgenza in considerazione delle vive attese del personale regionale.

Tuttavia il problema vâ considerato ancora al fine di adeguare il trattamento previdenziale del personale regionale a tutto il comparto pubblico, e soprattutto occorre ancora sottolineare al Governo centrale l'assoluta indispensabilità di procedere al tanto atteso riordino dei trattamenti pensionistici e di fine servizio, eliminando, una volta per tutte, le stridenti disparità che penalizzano, tra gli altri, il personale delle Regioni a statuto ordinario.

P.D.L." TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE "

Art. 1

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'I.N.A.D.E.L eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

Art. 2

MISURA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 % dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso <sup>fine</sup>ordinamento dell'I.N.-A.D.E.L. prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto pre-

P.D.L." TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE"

Art. I

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

IDEM

IDEM

Art. 2

MISURA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

IDEM

...è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione.....

IDEM

videnziale.

Art.3

PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO SENZA AVER MATURATO DIRITTO A PENSIONE

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art.2, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art.9 della legge 7.2.79, n.29 e nell'articolo unico della legge 2/4/58, n.322.

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'INADEL e/O all'ENPAS.

La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall'1.4.72 e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato ~~per il servizio prestato~~ presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.

Art.4

PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'I.N.A.D.E.L. ed i servizi svol-

1.

Art. 3

PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO SENZA AVER MATURATO DIRITTO A PENSIONE

IDEM

IDEM

IDEM

Art. 4

PERIODI COMPUTABILI AI FINI DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

IDEM

ti alle dipendenze dello stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purché non abbiano dato luogo alla liquidazione,rispettivamente della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;

c) i servizi riscattati dal dipendente con l'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se,al l'atto della cessazione,risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;

d) i servizi riconoscibili,allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente;

e) i servizi non ammessi a riscatto dell'I.-N.A.D.E.L. purché abbiano dato luogo alla costituzione dell'accantonamento ai fini dell'indennità di anzianità,licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art.5 della presente legge.

#### Art.5

#### PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI PUBBLICI DIVERSI

Al personale trasferito alla Regione in attuazione di norme di legge,per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza,si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza,limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità,licenziamento ed analoghe;

b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;

c) alla definitiva cessazione del servizio,la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto con i criteri di cui al precedente

IDEM  
ENPAS



#### Art. 5

#### PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI PUBBLICI DIVERSI

Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione .....

IDEM

IDEM

.....provenienza nonché presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino.....

IDEM

te art.2,una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.

IDEM

Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto.

IDEM

Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

IDEM

#### Art.6

#### Art. 6

#### ADEMPIMENTI DI ATTUAZIONE

#### ADEMPIMENTI DI ATTUAZIONE

AI fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 100% all'atto della cessazione del servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione stessa, una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

IDEM

Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.

IDEM



Art.7

Il personale transitato o trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale anche per soppressione di enti, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio, o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza di rifondere a favore della Regione in una unica soluzione per ottenere il computo del servizio presso l'Ente di provenienza limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifiuta.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso però è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Art.8

Sono abrogate le LL.RR. n.27 del 5.7.78<sup>n. 55</sup> del 31.5.80, n.42 del 17/7/81.

Viene soppresso il IV comma dell'art.94 della L.R. n.18 del 25.3.74.

Art. 7

OPZIONE

Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio, o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza e/o presso altri enti pubblici, di rifondere a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio presso i predetti enti limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifiuta.

La rifusione di cui al precedente.....

IDEM

Art. 8

ABROGAZIONE

IDEM

IDEM

## ONERI FINANZIARI

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1982 in complessive £400.000.000 si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo dei fondi stanziati e disponibili al Cap. 00329, che prende la denominazione " Liquidazione indennità di fine servizio di buonuscita ed anzianità, ed altre analoghe, al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti."

In entrata verrà previsto il Cap.4III2"Recupero indennità di fine servizio, di buonuscita e di anzianità ed altre analoghe liquidate al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" determinato per l'anno 1982 in complessive £250.000.000. =

Per gli anni successivi al 1982, lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento dei collocamenti a riposo del personale.

## ONERI FINANZIARI

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in £.400.000.000, si fa fronte appor- tanto al Bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

Maggiore Entrata

Cap.4III2" Recupero indennità di fine servizio, di buonuscita e di anzianità ed altre analoghe liquidate dagli Istituti di Previdenza al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" £250.000.000.

Minore spesa:

Cap.16202: "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione"

£.150.000.000.

Maggiore spesa:

Cap.00328:" Liquidazione indennità di fine servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti"

£.400.000.000

Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.